

ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE/COREA

Presentazione a cura

STUDIO DEL NEVO SRL

Via Trento 30, 43122 Parma

0521/784271

info@studiodelnevo.it

DECORRENZA

- Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L168 è stato reso noto che dal 01.07.11 e' entrato in vigore l'accordo che prevede la progressiva liberalizzazione degli scambi dei beni e dei servizi tra Corea del Sud e UE

ESENZIONE/RIDUZIONE DAZIARIA

- Le merci che verranno definite di origine preferenziale sulla base del rispetto delle regole evidenziate nel relativo protocollo di origine fruiranno dell'esenzione/riduzione daziaria.
- Circa il 93% dei prodotti oggetti di commercio tra le UE e la Corea usufruirà di un dazio pari a 0

CARATTERE INNOVATIVO

- A differenza di quanto previsto in tutti gli altri accordi di origine precedentemente siglati dalla UE l'accordo Corea non prevede la possibilità di emissione del certificato di circolazione EUR1

LA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

- La prova di origine potrà essere fornita esclusivamente sulla base di una dichiarazione che potrà essere apposta, a cura dell'esportatore, su:
 - fattura
 - bolla di consegna
 - qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione

FORNITURE INFERIORI AD EURO 6.000

- Se i prodotti soddisfano le condizioni fissate nel relativo protocollo per essere definite di origine preferenziale gli esportatori possono liberamente, **per spedizioni di valore totale inferiore ad euro 6.000**, apporre una dichiarazione su fattura (senza che sia necessaria alcuna autorizzazione doganale).

LA DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE

- L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE

- **TIMBRO E FIRMA**

ESPORTATORE AUTORIZZATO

- Su richiesta dell'esportatore gli uffici delle Dogane possono concedere lo status di esportatore autorizzato:
- Tale autorizzazione permette di poter apporre dichiarazioni di origine su fattura anche per spedizioni di valore superiore ad Euro 6.000

CIRCOLARE 18.05.11

(prot. 60019/RU)

- La Direzione Centrale dell' Agenzia delle Dogane ha invitato i Direttori dei competenti uffici delle dogane a concedere lo status di esportatori autorizzati **anche in assenza del requisito della frequenza delle esportazioni** (che di norma è un requisito essenziale) a condizione che le aziende offrano garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti

CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO STATUS

- L'esportatore deve poter **dimostrare in qualsiasi momento** il carattere originario della merci: deve **offrire** alle autorità doganali **garanzie soddisfacenti per l'accertamento** del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto degli altri requisiti previsti nel protocollo di origine

LA DOMANDA

- Al fine di poter ottenere lo status di esportatori autorizzati è necessario presentare apposita istanza alla dogana competente per territorio:
- L' Agenzia delle dogane effettua una verifica presso l' esportatore per accertare la conoscenza ed il rispetto delle regole di origine: è necessario che l' esportatore disponga di tutta la documentazione giustificativa dell' origine

NUMERO DI AUTORIZZAZIONE

- Al termine dell'esame presso l'azienda, l'Agenzia delle Dogane rilascia un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine apposta sulla fattura

LA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

- L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento, autorizzazione doganale n, dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE
- **TIMBRO E FIRMA**

DISPENSA DELLA FIRMA

- L'esportatore autorizzato non è tenuto a firmare la dichiarazione purchè consegna alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine venga rilasciata

REGOLA TRASPORTO DIRETTO

- Le merci possono godere del trattamento daziario preferenziale, se rispettando le regole fissate nel relativo protocollo di origine, sono trasportate direttamente dalla Ue verso la Corea (regola trasporto diretto)

EMISSIONE DICHIARAZIONE

- Di norma la dichiarazione deve essere compilata e presentata alle autorità doganali contestualmente all'esportazione delle merci
- La prova dell'origine ha validità temporale massima di 12 mesi decorrenti dalla data di rilascio da parte dell'esportatore a condizione che venga presentato alle autorità doganali del Paese di destino entro tale termine

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

- In circostanze eccezionali la prova di origine può essere rilasciata a posteriori e deve essere presentata alla dogana del Paese di importazione entro un lasso di tempo non superiore ad un anno verso le dogane coreane (export verso la Corea) o due anni verso le dogane comunitarie (import dalla Corea) dopo l'importazione delle merci spedite.

RESPONSABILITA'

- L'esportatore si assume la responsabilità totale dell'utilizzo dell'autorizzazione e rilascia le dichiarazioni di origine solo per le merci per le quali possiede tutte le prove necessarie.
- L'esportatore accetta di essere controllato in qualsiasi momento dalle autorità doganali.
- Le autorità controllano l'uso dell'autorizzazione e possono ritirarla in qualsiasi momento in caso di erronee dichiarazioni di origine

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

- L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve poter presentare, in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione

ELENCO DOCUMENTI

- Le prove possono essere costituite da:
 - Dichiarazioni dei fornitori (fornitura per fornitura o a lungo termine)
 - Contabilità dell'impresa: schede di produzione

CONSERVAZIONE PROVE

- L'esportatore è tenuto a conservare copia delle dichiarazioni di origine e dei documenti giustificativi per

5 ANNI

(si ricorda che negli altri accordi il termine di conservazione era fissato in 3 anni)

MADE IN

- L'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO NON INTERESSA LA NORMATIVA INERENTE ALL'ORIGINE NON PREFERENZIALE (MADE IN) CHE CONTINUERA' A SEGUIRE LE REGOLE IMPOSTE DAL CODICE DOGANALE COMUNITARIO E SUE RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE (nonché pareri del WTO)